

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

letto il piano del consumatore proposto da SPICA CALOGERA, nata a Palermo il 6 febbraio 1972, C.F. SPCCGR72B46G273Z, residente a San Cipirrello (PA) in contrada Quarto Mulino snc, in data 21.2.2020 ed assegnato a questo giudice con provvedimento del Presidente di Sezione depositato il 27.2.2020;

vista la documentazione ed i chiarimenti resi, su sollecitazione dell'Ufficio, in data 6 aprile 2020;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Marco Genovese, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che la proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, ove non vi abbia già provveduto, deve depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

visto l'art. 1 D.L. n. 11/2020, a norma del quale – salve determinate eccezioni, tra le quali non rientra il presente procedimento – a decorrere dal 9 e fino al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, termine prorogato all'11.5.2020 con decreto n. 23/2020;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16 luglio 2020 ore 11.30;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista nominato ex art. 15 L. cit., successivamente al periodo di sospensione



di cui al D.L. 23/2020, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità, dieci giorni prima della data di udienza, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

DISPONE

sino all'esito del procedimento:

- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione di Spica Calogera alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista Dott. Castrense Guzzetta.

Palermo, 17 aprile 2020

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



TRIBUNALE DI
PALERMO

COMPOSIZIONE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO PIANO
DEL CONSUMATORE L.3/2012

PER LA

“ [REDACTED] ”

Residente in [REDACTED] via [REDACTED]

[REDACTED]. Nato a [REDACTED]

[REDACTED]

INDICE DELLA PROPOSTA

1.	Introduzione della proposta di accordo con i debitori.....	3
1.1	<u>La premessa.....</u>	<u>3</u>
1.2	<u>Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED].....</u>	<u>4</u>
1.3	<u>La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n.3/2012.....</u>	<u>5</u>
1.4	<u>La competenza del Tribunale adito.....</u>	<u>5</u>
1.5	<u>Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni.....</u>	<u>5</u>
2.	<u>L'attivo del creditore proponente.....</u>	<u>6</u>
2.1	<u>La somma di denaro derivante da lavoro dipendente.....</u>	<u>6</u>
2.2	<u>L'attivo immobiliare.....</u>	<u>7</u>
2.3	<u>Riepilogo dell'attivo da destinare.....</u>	<u>9</u>
3.	<u>Il passivo.....</u>	<u>10</u>
3.1	<u>I creditori prelatizi.....</u>	<u>10</u>
3.1.2	<u>I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.....</u>	<u>10</u>
3.1.3	<u>La degradazione dei privilegiati non soddisfatti.....</u>	<u>11</u>
3.2	<u>I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo.....</u>	<u>11</u>
3.3	<u>Riepilogo dei creditori.....</u>	<u>11</u>
4.	<u>Le spese della procedura.....</u>	<u>11</u>
4.1	<u>Le spese di giustizia dell'OCC.....</u>	<u>11</u>
4.2	<u>Le spese necessarie per l'accesso alla procedura.....</u>	<u>12</u>
4.3	<u>Riepilogo delle spese della procedura.....</u>	<u>12</u>
5.	<u>La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari.....</u>	<u>13</u>
6.	<u>La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità.....</u>	<u>15</u>
7.	<u>Le garanzie connesse all'adempimento.....</u>	<u>16</u>
8.	<u>Il contenzioso giudiziale.....</u>	<u>16</u>
9.	<u>Le spese necessarie al mantenimento.....</u>	<u>16</u>
10.	<u>La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L.3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.....</u>	<u>17</u>
11.	<u>La richiesta di ammissione.....</u>	<u>19</u>
13.	<u>Gli allegati.....</u>	<u>21</u>

1. Introduzione alla proposta di accordo con i debitori

1.1 La premessa

In sintesi, la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] intende rivolgere ai propri creditori un accordo che prevede:

- la messa a disposizione di una somma complessiva pari ad Euro 33.005,23 ricavata dal versamento di 72 rate da euro 465,00;
- una soddisfazione integrale per i creditori prededucibili ed una soddisfazione parziale per i creditori privilegiati e chirografari più elevata rispetto all'alternativa liquidatoria con tempi prefissati.

Più precisamente, con l'omologazione tale proposta prevede la:

- soddisfazione integrale delle spese afferenti l'O.C.C.;
- soddisfazione integrale delle spese necessarie per accedere alla procedura;
- soddisfazione nella misura del 28% dei creditori privilegiati di cui all'art. 2753 del c.c.;
- soddisfazione nella misura del 5% per il creditore con privilegio speciale mobiliare Riscossione Sicilia
- soddisfazione nella misura del 5% dei creditori chirografari;

Con istanza del _____ presentata presso l'O.C.C. istituito presso l'Ente di Protezione Segretariato Sociale, sede di Palermo, è stato nominato gestore della crisi, l'Avv. Angela Blando, nato a ____ il _____, codice fiscale _____, con studio a ____ in ____ i n. ____ indirizzo PEC _____.

A seguito di vari incontri avvenuti con il gestore della crisi nominato, è stata condivisa e chiarita l'impostazione richiamata dall'art. 7 della L. nr. 3/2012, "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, (...), con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...), un accordo di ristrutturazione (...)", facendo discendere che il piano è stato redatto dal debitore con il proprio consulente aziendale e richiesto all' Avv. Angela Blando la relazione particolareggiata di cui all'art. 9 della L. nr. 3/2012 la quale deve indicare la completezza, l'attendibilità della documentazione presentata nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

1.2 Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento del Sig.ra

La storia della Sig.ra [REDACTED] ha inizio nell'anno 2007, quando decise insieme al coniuge Sig. [REDACTED] di stipulare un contratto di mutuo, per l'acquisto di un immobile, con Banca Nazionale del Lavoro. La ricorrente inizia al pagare le rate del mutuo a partire dal 10/06/2007 e i pagamenti vengono regolarmente effettuati per il successivo anno e mezzo, precisamente fino al 10/12/2008. Con il passare del tempo, la ricorrente fu licenziata a causa di una polmonite che la costrinse a non poter più prestare servizio presso il cementificio dove era stata dipendente fino ad allora e ciò provocò l'inizio delle inadempienze nei confronti dei creditori. Da questa situazione iniziano i problemi che porteranno i due coniugi alla situazione di sovraindebitamento. Vista la situazione critica, il marito della ricorrente decide di attivare l'assicurazione inserita nel contratto di mutuo. Nel frattempo la sig.ra [REDACTED] si impegna nella ricerca di un altro impiego, senza ottenere risultati e quindi la situazione di insolvenza continua a dilungarsi. Successivamente la banca, che fino ad allora non aveva inviato alcun avviso per le rate insolute, nell'anno 2011 contatta telefonicamente il coniuge della ricorrente richiedendo una somma pari ad Euro 10.000,00 in quanto la banca si era impegnata a solvere alcune rate del mutuo dal periodo che andava 10/12/2008 al 16/10/2009. La ricorrente a causa delle difficoltà economiche richiede alla banca la possibilità di rinviare il pagamento, ricevendo da quest'ultima una risposta negativa. Il medesimo problema si presenta con Findomestic. Oltre ai debiti contratti con BNL e Findomestic, il marito della ricorrente deve affrontare un'altra situazione debitoria con l'Istituto di credito Santander per la richiesta di un prestito personale. Precisamente tre anni fa, il ricorrente riesce a trovare un accordo con Santander per le somme dovute e riesce a solvere parte delle rate del prestito concessogli. Alla situazione debitoria generale si va ad aggiungere anche una cessione del quinto, attivata dal marito per poter far fronte alle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e per l'acquisto di un'automobile. La cessione del quinto era l'unica tipologia di finanziamento possibile per poter affrontare le spese in questione, in quanto il marito della ricorrente risultava moratorio per le rate non pagate durante gli anni. Dalla situazione sopra descritta, possiamo affermare che la sig.ra [REDACTED] ha onorato sin da subito i suoi impegni, fino al momento in cui sono sorte le difficoltà economiche sviluppatesi con la perdita del lavoro che hanno portato a non poter più affrontare gli obblighi assunti.

1.3 La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui all' L. n. 3/2012.

La Sig.ra [REDACTED] è legittimata alla presentazione del presente piano del consumatore in quanto:

- è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina l'impossibilità di farvi fronte;
- è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che non svolge alcuna attività di impresa (titolare ditta individuale cessata il 30/11/2017);
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.

1.4 La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. nr. 3/2012

La Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] è residente in [REDACTED] [REDACTED]. Pertanto, il Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 della L. nr. 3/2012 è il Tribunale Civile e Penale di Palermo.

1.5 Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni

Da un'attenta analisi del cassetto fiscale della debitrice ricorrente non risultano atti di natura dispositiva negli ultimi cinque anni. Quindi tra gli atti di registro analizzati e che ivi si allegano non sono compresi atti di natura dispositiva.

2. L'attivo del creditore proponente

L'attivo del creditore proponente è di seguito dettagliato.

2.1 La somma di denaro derivante dal reddito da lavoro dipendente

Il reddito della debitrice è derivante dal suo impiego presso l'azienda Schirò Srl, qui viene rappresentato in base alla busta paga in esame, l'importo mensile percepito tramite la sua attività è pari ad Euro 900,00 netti. La busta paga fa riferimento alla retribuzione del mese di agosto 2019.

INPS 5520532149

SCHIRO SRL 03856030824		INAIL 06770016/55			
SEDE S.GIUSEPPE J/16		SPICA-CALOGERRA SPOCGR72B46G2732			
CONTRADA QUARTO MULINO SAN CIPIRELLO		90040 PA			
SEGH. DI AZIEND5		D.lav 51100.00% 042			
06.02.72 12.12.18 0		PALERMO Aut.1647 Del 15/12/08			
2019	AGOSTO	109 50 8	17 5 21 9928		
Paga Base	Contingenza	Tersa Elem.	0.00 0.00		
987.00	521.94	2.07			
Scatti anz.	0.00	0.00	Totale paga 1511.01		
Festività dal 11 al 13 + Ferie dal 17 al 17 + Ferie dal 19 al 24 + Ass					
40	BONUS 2014	0.00	0.00 0.00 81.53		
1	RETRIBUE.ORDINARIA	50.00	8.99 0.00 449.70		
61	IRPEF-ADD.REG.LE	0.00	0.00 1.42 0.00		
120	R.D.R. COMMERCIO	0.00	0.00 0.00 4.53		
4	FESTIVITA'-ONE	14.00	8.99 0.00 125.92		
12	FERIE	45.00	8.99 0.00 404.73		
IMPONIBILE PREV.LE		985.00			
CONTRIBUTI PREV.LI		92.69	0.00 0.00 92.69		
IMPONIBILE FISCALE		892.19			
IRPEF LORDA		205.20			
DETRAZIONI		132.86			
IRPEF NETTA			72.34		
TUTTOLE AFFIDATE		166.41	TOTALE COMPRESSE 1066.41		
TUTTOLE DEDOTTE					
SALDO NETTO		- 0.24-	+ 0.20-		
SALDO LORDO			900.00		
0.00	0.00	0.00	15.68 3 4.32 0.00 0 0.00		
Monte TFR	Imp.Irpef	IRPEF pagata	Detrazioni	Imp.TFR	Data e ora di stampa
9108.48	7345.40	648.03	1041.44	984.88	12/09/19 18:05:47
1 ASSEN 2 ASSEN 3 5	4	5 ASSEN 6 ASSEN 7 7	8 ASSEN		
9 ASSEN 10 5	11	12 7 13 FEST. 14 ASSEN 15 FEST.	16 7		
17 FERIE 18	19 FERIE 20 FERIE 21 FERIE 22 FERIE 23 FERIE 24 FERIE				
25	26 ASSEN 27 ASSEN 28 7 29 7 30 ASSEN 31 5				

Fonte: Busta paga INAIL agosto 2019 (azienda Schirò SRL)

2.2 Attivo immobiliare

La Sig.ra ██████████ è proprietaria, in regime di separazione di beni, dei seguenti immobili:

- immobile (per 1/2) sito in San Cipirello (PA) Contrada Quarto Mulino SNC Piano T, foglio di mappa n. 4 part. n. 1578 sub 13 cat. A/7 classe 2 consistenza 5 vani rendita Euro 296,96 (come da visura catastale);
- immobile (per 1/2) sito in San Cipirello (PA) Contrada Quarto Mulino SNC Piano 1, foglio di mappa n. 4 part. n. 1578 sub 12 cat. A/7 classe 2 consistenza 6 vani rendita Euro 356,36;

Immobili	Valore iniziale	Valore di realizzo
1) Immobile (per 1/2) sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino SNC PT/P1 (PA)	€ 265.000,00	€ 35.373,23
Totale Attivo	€ 265.000,00	€ 35.373,23

L'immobile sito in San Cipirello, Contrada Quarto Mulino snc è attualmente oggetto della procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.

Il prezzo indicato nell'elaborato peritale era pari ad euro 265.000,00 ed al prossimo tentativo di vendita verrà proposto al prezzo minimo di euro 35.373,23 dopo aver subito un ribasso percentuale del 86,65%!!!

ABITAZIONE DI TIPO CIVILE DESERTA

♀ Contrada Quarto Mulino s.n.- San Cipirello (PA)

FOTO (6) PLANIMETRIA (3)

Dati relativi al lotto

Casa sita nel Comune di San Cipirello, in contrada Quarto Mulino s.n. composta da appartamento al primo piano composto da tre vani e accessori con superficie coperta di circa mq. 134 iscritto al NCEU di San Cipirello al fg. 4, p.lla 1578 sub.12; appartamento al piano terra composto da due vani oltre accessori con superficie coperta pari a circa mq.99 e porticato iscritto al n. NCEU al fg. 4 p.lla 1578 sub. 13 oltre corte esclusiva in comune di circa mq. 450,00 iscritta al fg. 4 p.lla 1578 sub. 11 bene comune non censibile."

INDIRIZZO	Contrada Quarto Mulino s.n., San Cipirello (PA)
LOTTO	LOTTO UNICO
NUMERO BENI	1
GENERE	IMMOBILI
CATEGORIA	IMMOBILI - IMMOBILE RESIDENZIALE
VALORE DI STIMA	€ 265.000,00

CALCOLO RIBASSO IN ASTA		
IMMOBILE VIA CONTRADA QUARTO MULINO SNC		
IMPORTO INIZIALE		€ 265.000,00
1° ribasso		€ 66.250,00
Differenza		€ 198.750,00
2° ribasso		€ 49.687,50
Differenza		€ 149.062,50
3° ribasso		€ 37.265,63
Differenza		€ 111.796,88
4° ribasso		€ 27.949,22
Differenza		€ 83.847,66
5° ribasso		€ 20.961,91
Differenza		€ 62.885,74
6° ribasso		€ 15.721,44
Differenza		€ 47.164,31
7° ribasso		€ 11.791,08
Differenza		€ 35.373,23

Come si evince dalla precedente tabella il debitore ricorrente possiede una esigua quota degli immobili che non sono stati inseriti nell'attuale procedura esecutiva, che sarebbero difficilmente vendibili.

Per la corretta determinazione dei valori degli immobili del ricorrente si è fatto riferimento ai valori ed alle risultanze indicate nella precedente tabella.

Partendo dal predetto valore, considerati ed analizzati i seguenti dati oggettivi:

- il pessimo andamento delle vendite in sede esecutiva, sia in termini di riduzione degli importi rispetto alle basi iniziali;

- la relazione tecnica estimativa (CTP) redatta dall'architetto Marco Bellante iscritto presso l'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n. 4544;
- la relazione tecnica estimativa redatta dal CTU nominato all'uopo dal Tribunale di Palermo;

Occorre evidenziare altresì che il valore indicato nella tabella precedente per l'immobile di San Cipirello in Contrada Quarto Mulino è calcolato non sulla effettiva quota di possesso del debitore ricorrente ma per l'intero come da prossimo valore di offerta minima indicato nella **procedura esecutiva n.43/2011 R. Es.**

2.3. Riepilogo dell'attivo da destinare

In sintesi, l'attivo da destinare ai creditori della sig.ra ██████████ ██████████, è pari ad Euro 33.005,23 come segue:

Modalità di rimborso	Valore
Compenso OCC	€ 2.750,00
Compenso Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 24.096,52
BNL SPA	€ 4.485,15
Riscossione Sicilia Spa	€ 87,56
Totale proposta complessiva	€ 33.005,23

Come già evidenziato in precedenza la soddisfazione del ceto creditorio da parte della debitrice ricorrente avverrà tramite il versamento di 72 rate mensili, per un totale di Euro 33.005,23 per la soddisfazione di tutti i creditori. Il versamento delle rate mensili pari ad Euro 465,00 sarà garantito dal marito.

3. Il passivo

Passivo	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 2.750,00
Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 86.059,00
Findomestic Banca Spa	€ 89.703,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.751,28
Totale Passivo	€ 181.849,28

3.1 I creditori prelatizi

L'unico creditore prelatizio è rappresentato da BNL SPA in seguito al contratto di mutuo ipotecario stipulato dal ricorrente. L'importo residuo vantato dal creditore prelatizio è pari ad **Euro 86.059,00**. Nei paragrafi successivi verranno illustrate le modalità di soddisfazione dell'altro creditore prelatizio ossia Riscossione Sicilia Spa.

3.1.2 I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.

Trattasi di altri creditori con privilegio speciale sui beni immobili del debitore per imposte, sanzioni secondo le norme in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Nonché i tributi per tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie.

Per quanto riguarda tali **creditori con privilegio speciale mobiliare** il debitore ricorrente intende soddisfare nella misura del 5% il creditore Riscossione Sicilia Spa.

3.1.3 La degradazione dei privilegiati non soddisfatti

Come si dimostrerà nei successivi paragrafi non ci sono privilegiati non soddisfatti che saranno degradati in chirografo.

3.2 I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo

L'unico creditore chirografario è rappresentato da Findomestic Banca Spa per l'ammontare complessivo di **Euro 89.703,00**.

3.3 Riepilogo dei creditori

Passivo	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 2.750,00
Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 86.059,00
Findomestic Banca Spa	€ 89.703,00
Riscossione Sicilia Spa	€ 1.751,28
Totale Passivo	€ 181.849,28

4. Le spese della procedura

Questo particolare paragrafo sarà dedicato alla quantificazione delle spese della procedura, suddividendole in spese di giustizia e quelle necessarie all'accesso della procedura.

4.1 Le spese di giustizia dell'O.C.C.

Trattasi dell'onorario spettante all'O.C.C. individuato in funzione della nomina da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso

l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Palermo, pari all'onorario massimo oltre I.v.a.. Il tutto pari ad Euro 2.750,00.

4.2 Le spese necessarie per l'accesso alla procedura

Le spese relative all'accesso alla procedura sono state sostenute anticipatamente dalla sig.ra ██████████ e dalla sua famiglia e per tale motivo non verranno conteggiate all'interno della stessa. Quindi le spese procedurali consistono esclusivamente nel compenso al nominato OCC stabilito secondo i minimi tabellari ed accettato dal debitore ricorrente per Euro 2.750,00 ed il compenso dell'Avv. Angela Blando che rappresenterà il debitore nei vari passaggi della procedura per Euro 1.586,00.

4.3 Riepilogo delle spese della procedura

In sintesi le spese dalla procedura sono così riepilogate:

Creditori Preeducibili - 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Organismo di Composizione de	€ 2.750,00	Preeducibile	Preeducibilità prevista dalla L.3/2012
Avv. Angela Blando	€ 1.586,00	Preeducibile	Preeducibilità prevista dalla L.3/2012
TOTALE	€ 4.336,00		

5. La determinazione delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori concordatari

In primis, l'attivo da destinare ai creditori assomma ad Euro 33.005,23 come segue:

Modalità di rimborso	Valore
Compenso OCC	€ 2.750,00
Compenso Avv. Angela Blando	€ 1.586,00
BNL SPA	€ 24.096,52
BNL SPA	€ 4.485,15
Riscossione Sicilia Spa	€ 87,56
Totale proposta complessiva	€ 33.005,23

Da questo devono essere decurtate le spese della procedura, come segue:

Attivo	Importi
Descrizione	Importi
Compenso OCC	€ 2.750,00
Compenso Avv. Blando	€ 1.586,00
Totale	€ 4.336,00
Residuo	€ 28.669,23

Pertanto, Euro 24.096,52 sono da destinarsi ai creditori privilegiati generali di cui all'art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come segue:

Creditori Privilegiati (A) – 28%	Importo	Privilegio	Motivazioni
BNL SPA	€ 24.096,52	Ipoteca	Mutuo ipotecario
TOTALE	€ 24.096,52		

Garantendo a questi una soddisfazione del 28% per quanto riguarda il debito nei confronti di BNL SPA in qualità di creditore privilegiato.

Come è stato descritto in precedenza anche la moglie del ricorrente ha presentato anch'ella un Piano del consumatore, strettamente legato alla presente proposta, motivo per cui tale creditore riceverà una soddisfazione nettamente superiore, si riporta di seguito anche la proposta di quest'ultima per garantire un visione più completa.

PROPOSTA

Creditori Privilegiati (A) – 28%	Importo	Privilegio	Motivazioni
BNL SPA	€ 24.096,52	Ipoteca	Mutuo ipotecario
TOTALE	€ 24.096,52		

Sulla scorta della tabella precedente risulta abbastanza evidente che la soddisfazione complessiva del creditore privilegiato BNL Spa è pari ad euro 48.193,04 ovvero il 56% del totale residuo complessivo

Quindi, Euro 87,56 sono da destinarsi ai creditori privilegiati generali di classe “B” di cui all’art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come segue:

Creditori Privilegiati (B) – 5%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Riscossione Sicilia Spa	€ 87,56	Privilegio speciale mobiliare	Tributo
TOTALE	€ 87,56		

Garantendo a questi una soddisfazione del 5% per quanto riguarda il debito nei confronti di Riscossione Sicilia in qualità di creditore privilegiato.

A questo punto, la cifra di Euro 4.485,15 va a soddisfare i creditori chirografari come segue:

Creditori Chirografari - 5%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Findomestic Banca Spa	€ 4.485,15	Nessuno	Prestito
TOTALE	€ 4.485,15		

Garantendo questi una soddisfazione del 5%.

In sintesi nella tabella seguente vengono rappresentati gli importi e le modalità di rimborso del ceto creditorio:

Modalità di rimborso	Valore	Tempistica
Compenso OCC	€ 2.750,00	N.9,67 rate da Euro 284,17 da gennaio 2020 a ottobre 2020
Compenso Avv. Angela Blando	€ 1.586,00	N.9,67 rate da Euro 180,83 da gennaio 2020 a ottobre 2020
BNL SPA	€ 24.096,52	N.51,82 rate da Euro 465,00 da novembre 2020 marzo 2025
BNL SPA	€ 4.485,15	N.9,64 rata da Euro 465,00 da aprile 2025 a gennaio 2026
Riscossione Sicilia Spa	€ 87,56	N.1 rata da Euro 87,56 entro febbraio 2026
Totale proposta complessiva	€ 33.005,23	

6. La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modalità di esecuzione

Nella modalità di rimborso rappresentata viene descritta la soddisfazione di tutti i creditori, compresi quelli coinvolti nell'ambito della presente procedura. Nella prima parte viene indicata la modalità di rimborso per il ceto creditorio prededucibile (in base alla legge 3/2012), che comprende il compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) pari ad Euro 2.750,00 e il compenso da versare all'avvocato Angela Blando pari ad Euro 1.586,00. Il primo importo, dovuto all'OCC dovrà essere versato in 9,67 rate mensili da Euro 284,17 partendo da gennaio 2020 fino ad ottobre 2020. Il secondo importo, dovuto all'avv. Angela Blando dovrà essere versato in 9,67 rate mensili da Euro 180,83 partendo da gennaio 2020 fino ad ottobre 2020. Successivamente viene indicato l'importo pari ad Euro 24.096,52 che dovrà essere versato a BNL SPA in 51,82 rate mensili da Euro 465,00 cadauno, in qualità di creditore privilegiato. L'importo in esame dovrà essere versato a partire da novembre 2020 a marzo 2025, per l'estinzione definitiva del mutuo. A seguire viene indicato l'importo pari ad Euro 87,56, che deve essere versato a Riscossione Sicilia Spa in qualità di

creditore privilegiato. Il seguente importo dovrà essere versato in un'unica rata da Euro 87,56, entro febbraio 2026. Infine viene indicato l'importo pari ad Euro 4.485,15, che deve essere versato a Findomestic Spa (Prestito) in qualità di creditore chirografario. Il seguente importo dovrà essere versato in 9,64 rate mensili da Euro 465,00, partendo da aprile 2025 fino a gennaio 2026. In base alle cifre che sono state descritte, la debitrice dovrà versare un importo totale pari ad Euro 33.005,23. La procedura sarà adempiuta entro 6 anni dall'omologazione della presente proposta.

7. Le garanzie connesse all'adempimento

Le rate che la ricorrente dovrà versare ai creditori, pari ad Euro 465,00 mensili, saranno garantite dal marito, Sig. [REDACTED].

8. Il contenzioso giudiziale

Allo stato attuale non vi è un contenzioso in essere a favore né contro nei confronti della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED].

9. Le spese necessarie al mantenimento

Le uniche entrate della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] sono date dal reddito di famiglia

Attualmente le spese per il sostentamento familiare del Sig. [REDACTED] e della moglie sono pari ad euro 21.100,00 annui (come da prospetto allegato). L'I.s.t.a.t., certifica come livello di spesa per tre componenti nelle Isole (link: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM) di euro 1.646,59 mensili (vedi allegato) corrispondenti ad euro 19.759,08 annui. Stimando, in euro 27.753,99 il reddito complessivo futuro del nucleo familiare (come da ultimo Cud 2019), si evince l'impossibilità del debitore ricorrente a mettere a disposizione della procedura somme aggiuntive a quelle previste dalla presente proposta

10. La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all'art. 7 della L. 3/2012 e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, l'art. 7 della L. n. 3/2012, dispone che *“E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurata il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”*.

Pertanto lo scopo della presente paragrafo è quello di individuare la somma e la percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Per liquidazione si intende che i creditori privilegiati generali e speciali dovranno essere soddisfatti per un importo almeno pari al ricavato dalla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio personale sui quali insiste il diritto di privilegio. **Una tale circostanza comporta la necessità di stimare il possibile valore di realizzo, sul mercato, del patrimonio del debitore.**

Orbene, la norma come noto onera il Gestore nominato al deposito di una relazione attestativa che ha la finalità ultima di rendere edotti i creditori ed il Tribunale del valore di mercato realisticamente ricavabile a prezzi di realizzo in caso di liquidazione.

Quindi, riprendendo le considerazioni svolte in materia di concordato fallimentare e preventivo, il valore di mercato da individuare per rendere ammissibile la falcidia, altro non è che l'importo realizzabile con la liquidazione fallimentare.

Vi è da chiedersi, però, se quanto si è argomentato in tema di concordato preventivo e fallimentare possa ritenersi utilmente applicabile anche in caso di sovraindebitamento. Da notare, infatti, che sia la disposizione di cui all'art.160

L. Fall. sia quella ex art.7 L.3/2012, fanno entrambe riferimento ad una generica alternativa liquidatoria.

Quindi è assolutamente non discutibile che l'alternativa ad un epilogo negativo di un'istanza di concordato preventivo è la procedura concorsuale, sicchè è da credere che in quel caso la falcidia possa ragionevolmente riferirsi alla liquidazione fallimentare quale naturale alternativa.

Diverso invece è il caso che si prospetta nelle procedure da sovraindebitamento.

Un dato inconfutabile ed indiscusso è che la valutazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione vada operata a valori di mercato in caso di liquidazione e quindi non secondo criteri di funzionamento, ma **secondo criteri di realizzo**.

Nello specifico, per ciò che concerne i beni immobili, non sarà il valore normale o il valore corrente che essi hanno sul mercato in caso di funzionamento, ma sarà il valore corrente in caso di liquidazione. Il che impone l'applicazione al valore corrente di funzionamento di un **adeguato coefficiente di deprezzamento** che tenga anche conto del mercato di riferimento e della concreta vendibilità nei tempi prospettati.

Uno spunto molto interessante è dato da un decreto di omologa esperito dal Tribunale di Napoli il 21 ottobre 2015

*"Stabilito che, nel piano del consumatore, **l'alternativa liquidatoria non possa che riferirsi ad una esecuzione individuale coattiva**, va valorizzata la motivazione assunta nella valutazione del bene immobile oggetto di falcidia.*

[...] la scelta dei criteri di valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue come fine non la valutazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di una ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali".

Con la presente proposta, invece, viene offerto al creditore privilegiato BNL SPA una soddisfazione del 28%.

Orbene, volendo considerare il calcolo dell'alternativa liquidatoria sulla reale quota di possesso del ricorrente del bene immobile attualmente oggetto della procedura esecutiva 43/2011 R. Es., tale valore è pari ad euro 17.686,61. Poiché l'offerta al creditore ipotecario BNL Spa è invece pari ad euro 24.096,52 possiamo tranquillamente affermare che l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria è ampiamente rispettata.

Orbene, nel caso volessimo considerare anche il piano del consumatore presentato dal coniuge Sig. [REDACTED], e quindi effettuare il calcolo dell'alternativa liquidatoria sul valore intero dell'immobile in parola pari ad euro 35.373,23, allora la proposta complessiva aumenterebbe fino ad euro 48.193,04 e quindi anche in tal caso l'ipotesi basata sull'alternativa liquidatoria risulta ampiamente rispettata.

Occorre sottolineare ancora che in ogni caso l'omologa della presente proposta permetterebbe ai creditori un ricavato maggiore rispetto a quello che potrebbero ottenere dall'esito della suddetta procedura esecutiva in considerazione delle somme aggiuntive che verranno versate ai creditori da parte del debitore ricorrente inerenti alle seppur esigue quote di possesso degli altri immobili indicati nelle tabelle precedenti.

Quindi in definitiva il ceto creditorio beneficerebbe di una somma aggiuntiva pari ad euro 12.140,00.

Mentre al creditore privilegiato Riscossione Sicilia una soddisfazione del 10% ed ai creditori chirografari verrà offerta una percentuale del 10%.

Quindi la condizione posta dall'art. 7 della L. nr. 3/2012 risulta rispettata.

11. La richiesta di ammissione

Alla luce delle articolate considerazioni sopra svolte,


CHIEDE

All'Ill.mo Sig. Giudice di voler fissare l'udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. nr. 3/2012. Infatti, il solo piano del consumatore re e il successivo esdebitamento consentiranno alla Sig.ra [REDACTED] di ri-acquisire una vita sociale.

A disposizione per ogni chiarimento, con la massima osservanza.

Palermo, 17/10/2019

Sig.ra Calogera Spica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Calogera Spica', written in a cursive style.

Sig.ra Andrea Quiescente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Quiescente', written in a cursive style.